



TRIBUNALE DI TRANI

Xxx/XV R.G.

Il Giudice

rilevato che l'odierno giudicante è stato immesso nelle funzioni presso il Tribunale di Trani in data X.V.XXVIII;

considerato che alla data della presa delle funzioni pendevano sul presente ruolo n. XXX giudizi già rinviati – anche più volte – per la precisazione delle conclusioni, relativi a giudizi pendenti da oltre tre anni;

ritenuto che, al fine di consentire una pronta definizione di tali giudizi appare opportuno preliminarmente verificare se siano percorribili ipotesi transattive e/o conciliative, essendo i termini ex art. 190 c.p.c. incompatibili con la ravvisata esigenza di giustizia;

ritenuto, pertanto, di dover revocare l'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni al fine di riaprire l'istruttoria, onde verificare la concreta possibilità di un bonario componimento della lite;

premessi che:

- POMPEO e INES hanno convenuto in giudizio MEVIO e POPPEA al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità della chiusura di n. 3 luci presenti nei bagni e nel disimpegno, la condanna alla rimessione in pristino nonché al risarcimento dei danni subiti;
- MEVIO e POPPEA, costituendosi in giudizio, hanno chiesto l'accertamento della legittimità della copertura in lamiera presente sul fondo di loro proprietà, perché costruita in aderenza; in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla regolarizzazione delle luci secondo i principi di cui all'art. 901 c.c. ed alla realizzazione di una gronda adeguata allo smaltimento delle acque meteoriche o, in mancanza, di essere autorizzati ad eseguire i predetti lavori a spese degli attori;

rilevato che:

- ai sensi dell'art. 877 c.c. *“il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”*;
- dalla relazione peritale sono emerse non solo l'irregolarità delle luci (oggetto di causa) aperte dagli attori, ma anche la inadeguatezza della gronda realizzata dagli attori stessi per lo smaltimento delle acque meteoriche (che si riversano sul fondo dei convenuti);

ciò premesso

letta la C.T.U.;

considerato che alla luce della natura del giudizio, al suo valore ed alle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 *bis* c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite,

riservato, all'esito, ogni provvedimento sulle ulteriori richieste delle parti;

p.q.m.

formula alle parti la seguente proposta:

- POMPEO e INES eseguiranno le opere necessarie indicate dal CTU nella relazione del IV.X.XIX al fine di rendere le luci conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. nonché le opere necessarie a rendere la gronda idonea a far confluire all'esterno -e non nel fondo di proprietà dei convenuti- le acque meteoriche.

Corrisponderanno ai convenuti le spese legali che, a soli fini conciliativi, allo stato si quantificano in € 2.588,00.

Le spese di CTU verranno poste a carico di parte attrice.

Fissa l'udienza dell'V.XI.XXVIII per la verifica dell'esito della proposta conciliativa.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Trani, V.X.XXVIII

Il Giudice
dott.ssa LLLLL